

DETERMINAZIONE 10 MAGGIO 2017

INFORMAZIONI SUI FORNITORI AMMESSI ALLA TUTELA SIMILE

IL DIRETTORE

**DELLA DIREZIONE MERCATI *RETAIL* E TUTELE DEI CONSUMATORI DI ENERGIA
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO**

Premesso che:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel) ha, tra l'altro, approvato la disciplina della *Tutela SIMILE*, individuando la società Acquirente unico s.p.a. (di seguito: Acquirente unico) quale Amministratore della medesima;
- la disciplina della *Tutela SIMILE* prevede l'individuazione di fornitori ammessi sulla base del possesso e del mantenimento di predefiniti requisiti e obblighi, monitorati da Acquirente unico;
- qualora, in esito al predetto monitoraggio, dovesse accertarsi la perdita dei requisiti o il mancato adempimento degli obblighi previsti, il fornitore ammesso sarebbe escluso *ex nunc* dalla *Tutela SIMILE*;
- la disciplina della *Tutela SIMILE* prevede altresì che, nel caso in cui il fornitore ammesso sia stato oggetto di sanzioni da parte dell'Autorità per violazioni di particolare gravità, ovvero, anche in assenza di provvedimenti sanzionatori, si sia reso responsabile di gravi disservizi per i clienti finali, o di condotte che possano mettere in pericolo il sistema, o, ancora, pregiudizievoli per il corretto e l'efficiente andamento del mercato, l'Autorità può, con proprio provvedimento, revocare l'ammissione eventualmente accordata da Acquirente unico; nell'ambito del procedimento per l'adozione del suddetto provvedimento l'Autorità può adottare misure cautelari eventualmente da confermare, modificare, revocare col provvedimento finale;
- il punto 6 della deliberazione 369/2016/R/eel prevede che, ai fini di quanto al precedente alinea:

- a) le imprese di distribuzione dell'energia elettrica segnalino tempestivamente all'Autorità, con le modalità dalla medesima definite, le situazioni di criticità in relazione alla puntualità dei pagamenti e agli adempimenti da parte di utenti del servizio di trasporto dell'energia elettrica;
- b) le imprese di distribuzione del gas naturale segnalino tempestivamente all'Autorità, con le modalità dalla medesima definite, le situazioni di criticità in relazione alla puntualità dei pagamenti e agli adempimenti da parte di utenti del servizio di distribuzione del gas naturale.

Considerato che:

- sono tenute agli adempimenti di cui al punto 6 della deliberazione 369/2016/R/eel le sole imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale che erogano il servizio, direttamente o indirettamente, ai fornitori ammessi alla *Tutela SIMILE*;
- Acquirente unico, in qualità di Amministratore della *Tutela SIMILE* e in qualità di gestore del SII, è in grado di individuare, con riferimento a ciascun fornitore ammesso, le suddette imprese di distribuzione;
- in relazione al rapporto contrattuale detenuto, direttamente o indirettamente, dal fornitore ammesso con le imprese di distribuzione, risultano di particolare rilevanza le informazioni connesse alla puntualità dei pagamenti e all'adeguatezza delle garanzie versate; le imprese di distribuzione possono tuttavia ritenere rilevanti anche altre informazioni relative al rapporto contrattuale in essere.

Ritenuto opportuno:

- prevedere che Acquirente unico identifichi le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale che erogano il servizio, direttamente o indirettamente, ai fornitori ammessi alla *Tutela SIMILE*;
- prevedere che Acquirente unico, a valle della suddetta identificazione, comunichi alle imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale i nominativi dei soggetti, utenti del servizio di trasporto di energia elettrica o del servizio di distribuzione del gas naturale, in relazione ai quali dovranno essere effettuate le comunicazioni di cui alla presente determinazione;
- stabilire le tempistiche con cui le predette comunicazioni dovranno avere luogo;

- individuare le informazioni che le imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale saranno tenute ad inviare all'Autorità in relazione alla puntualità dei pagamenti, all'adeguatezza delle garanzie versate e alle altre informazioni eventualmente ritenute rilevanti in relazione al rapporto contrattuale in essere

DETERMINA

1. di prevedere che Acquirente unico individui le imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale tenute all'effettuazione delle comunicazioni di cui al punto 6 della deliberazione 369/2016/R/eel e trasmetta loro, mediante posta elettronica certificata, i nominativi delle loro controparti contrattuali, utenti del servizio di trasporto di energia elettrica o del servizio di distribuzione del gas naturale, oggetto delle predette comunicazioni (di seguito: soggetti monitorati):
 - a. in prima istanza, entro 7 giorni lavorativi dalla data della presente determina;
 - b. successivamente, entro 2 giorni lavorativi dal verificarsi di variazioni dell'utente del trasporto di energia elettrica o dell'utente della distribuzione del gas naturale relative a fornitori ammessi alla *Tutela SIMILE*;
2. di statuire che, ai fini di quanto previsto al punto 6 della deliberazione 369/2016/R/eel, le imprese di distribuzione comunichino all'Autorità:
 - a. il verificarsi di ogni eventuale episodio di ritardo di pagamento da parte del soggetto monitorato in relazione a una delle fatture di cui al punto 2.2 dell'Allegato C alla deliberazione 268/2015/R/eel, come successivamente modificato o integrato, o di una delle fatture di cui al paragrafo 12.2 del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/2006, come successivamente modificato e integrato;
 - b. il verificarsi del mancato versamento delle garanzie richieste ai sensi del contratto, del loro mancato adeguamento o del loro mancato reintegro, anche a seguito di escussione;
 - c. altre informazioni eventualmente ritenute rilevanti in relazione al rapporto contrattuale in essere con il soggetto monitorato;
3. di stabilire che le imprese di distribuzione siano altresì tenute a comunicare all'Autorità ogni eventuale sviluppo o modifica inerente gli avvenimenti comunicati ai sensi del precedente punto 2;
4. di prevedere che le comunicazioni di cui ai punti 2 e 3:
 - a. avvengano mediante posta elettronica certificata all'indirizzo mercati.aeegsi@pec.energia.it ;

- b. siano effettuate entro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi al verificarsi dell'evento e, nei casi di cui al punto 2., lettere a. e b. comunque non oltre l'eventuale termine accordato per l'adempimento a seguito di eventuale sollecito da parte dell'impresa di distribuzione;
5. di inviare la presente determinazione all'Acquirente unico;
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 10 maggio 2017

Il Direttore

Marta Chicca